

Statuto del Comitato per i Congressi Eucaristici Nazionali

Dopo l'esperienza dei Congressi Eucaristici Nazionali di Reggio Calabria del 1988 e di Siena del 1994, il Comitato dei Congressi Eucaristici, presieduto da S.E. Mons. Gaetano Bonicelli, ha ravvisato la necessità di rivedere lo Statuto approvato dal Consiglio Permanente del 14-16 marzo 1988, per apportarvi quelle modifiche utili a rendere più agile l'attività del Comitato stesso in rapporto con la C.E.I. e con le diocesi in cui si celebra il Congresso Eucaristico.

Una prima stesura è stata esaminata nel Consiglio Permanente del 25-28 settembre 1995, che ha offerto all'Ufficio per i problemi giuridici suggerimenti per la stesura di una nuova bozza.

Il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 22-25 gennaio 1996, ha esaminato e approvato il seguente testo di Statuto.

ART. 1

Denominazione e sede

Il "Comitato Italiano per i Congressi Eucaristici" è costituito dalla Conferenza Episcopale Italiana e ha sede presso la medesima Conferenza (C.E.I.).

ART. 2

Scopo

§ 1. I Congressi Eucaristici sono manifestazioni straordinarie della fede e della pietà eucaristica, particolarmente nella loro dimensione comunitaria e pubblica. Si configurano come "soste d'impegno e di preghiera", di approfondimento dottrinale e di riflessione pastorale per la conversione dei cuori, lo sviluppo della comunione e della missione della Chiesa.

§ 2. Il culto eucaristico è augustissimo impegno del ministero episcopale.

Il Comitato, in quanto organismo dell'episcopato italiano, si propone di diffondere in Italia la conoscenza, l'amore e il servizio del Signore Gesù presente nel mistero dell'Eucaristia, centro della vita della

Chiesa e della sua missione, secondo quanto indicato nei documenti del Magistero ecclesiastico e particolarmente ai nn. 105-108 del “Rito della Comunione fuori della Messa e culto eucaristico”, promulgato con decreto del Cardinale Presidente della C.E.I. in data 17 giugno 1979, n. 657/79.

ART. 3

Compiti

Per raggiungere questi scopi il Comitato, in stretto collegamento con la Segreteria Generale della C.E.I. e nel rispetto del ruolo della diocesi ospitante circa la progettazione e l’animazione del Congresso:

- a) promuove la celebrazione periodica dei Congressi Eucaristici Nazionali in Italia;
- b) d’intesa con la diocesi organizzatrice, propone la data, il luogo e il tema del Congresso in continuità con i temi dei Congressi precedenti e individua il gesto di carità che lodevolmente dovrebbe concludere il Congresso quasi a perpetuarne la memoria;
- c) mette a disposizione della diocesi organizzatrice la propria struttura e la propria esperienza specialmente per la redazione del programma del Congresso e per la sua diffusione ed attuazione in tutto il territorio nazionale mediante una rete di delegati regionali o di comitati che si impegnino nella preparazione e per la partecipazione ai Congressi medesimi;
- d) studia e favorisce, in collaborazione con gli Uffici e gli Organismi della C.E.I., le iniziative che hanno lo scopo di incrementare la pietà eucaristica in tutti i suoi aspetti. Per questo collabora, se richiesto, anche alla celebrazione dei Congressi Eucaristici regionali, diocesani, parrocchiali;
- e) partecipa mediante suoi rappresentanti e collabora ai Congressi Eucaristici Internazionali secondo le direttive del “Pontificio Comitato per i Congressi Eucaristici Internazionali”.

ART. 4

Composizione

§ 1. Il Comitato è composto:

- a) dal Presidente, nominato dal Consiglio Episcopale Permanente della C.E.I. tra i Vescovi membri della Conferenza Episcopale Italiana;

- b) dai Direttori dell'Ufficio Catechistico Nazionale e dell'Ufficio Liturgico Nazionale della C.E.I., nonché dal Direttore della Caritas Italiana "durante munere";
- c) dal Segretario, possibilmente appartenente alla Congregazione del Santissimo Sacramento, nominato "ad nutum" dalla Presidenza della C.E.I. su proposta del Presidente del Comitato;
- d) da un rappresentante della CISM e da un rappresentante dell'USMI, designati entrambi dai rispettivi organismi;
- e) dai delegati regionali "ad tempus" di cui all'art. 3, lett. c) e, "durante munere", dal responsabile nominato dal Vescovo della sede del prossimo Congresso;
- f) da altri membri, specialmente laici, nominati dal Presidente della C.E.I.

§ 2. Tutti i membri durano in carica per il periodo che intercorre tra un Congresso e l'altro e possono essere riconfermati.

ART. 5

Consiglio di Presidenza

§ 1. L'attività del Comitato è promossa e predisposta da un Consiglio di Presidenza, che ha il compito di discutere i problemi allo stesso Consiglio riservati dal Presidente del Comitato.

§ 2. Il Consiglio di Presidenza è composto:

- a) dal Presidente del Comitato;
- b) dal Segretario del Comitato;
- c) da due membri scelti dal Presidente fra i membri del Comitato;
- d) dai Direttori dell'Ufficio Liturgico Nazionale e dell'Ufficio Catechistico Nazionale "durante munere".

ART. 6

Il Presidente

Il Presidente del Comitato:

- a) convoca e presiede il Comitato e il Consiglio di Presidenza;
- b) stabilisce l'ordine del giorno di entrambi gli organismi di cui alla lettera a);
- c) provvede all'esecuzione delle delibere del Comitato e del Consiglio;

- d) sottopone al Presidente della C.E.I. i voti e le proposte di cui al precedente art. 3, lett. b), c) e d) per le determinazioni dei competenti organi della C.E.I. e l'approvazione del Santo Padre;
- e) informa il Consiglio Episcopale Permanente della C.E.I. sullo svolgimento del Congresso sia prima che dopo la sua celebrazione.

Il Presidente rappresenta il Comitato e agisce in suo nome.

ART. 7

Il Segretario

Il Segretario del Comitato svolge le seguenti mansioni:

- a) redige e trasmette l'ordine del giorno e i verbali relativi alle riunioni del Comitato e del Consiglio di Presidenza;
- b) esegue secondo le direttive del Presidente le delibere delle adunanze;
- c) presenta, su richiesta del Presidente, le relazioni sulle attività del Comitato;
- d) mantiene i contatti con i delegati regionali e i comitati locali;
- e) conserva e ordina l'archivio del Comitato;
- f) è a disposizione del Presidente per tutte le missioni che gli affida in conformità con gli obiettivi del Comitato.

ART. 8

Finanziamento

La Segreteria Generale della C.E.I., fin quando il Comitato non potrà disporre di un proprio fondo, provvederà a rimborsare le spese secondo i giustificativi presentati e coprirà le eventuali spese di rappresentanza.

ART. 9

Funzionamento

Lo svolgimento delle attività del Comitato è regolato da un apposito "Regolamento".